

ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.	ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI secondo le direttive del Reg. CE 834/07 e del DM n° 6793 del 18/07/2018	ISL 006	Rev. 06 del 30/12/2019
			Pagina 1 di 4

### **Premessa**

Le produzioni agro-alimentari possono riportare i riferimenti al metodo di produzione biologico solo se sono stati prodotti, preparati e/o importati in conformità al Reg. CE 834/07 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le etichette e/o imballaggi primari e secondari che accompagnano i prodotti sino al consumatore finale devono riportare i riferimenti normativi che li identificano e devono essere sempre autorizzate da ECOGRUPPO ITALIA S.r.l.

Dal 01 luglio 2010 tutti i prodotti biologici confezionati, chiusi in unità singole di vendita (mono ingrediente o con una percentuale di ingredienti di origine biologica uguale o maggiore al 95%, **devono** riportare il logo comunitario.

L'uso del logo è **vietato** sulle confezioni di prodotti "biologici in conversione" e su quelli confezionati pluri-ingrediente con un contenuto di ingredienti biologici inferiore al 95%.

Quando si usa il logo comunitario **si deve** anche fare riferimento all'origine delle materie prime di cui il prodotto è composto:

- **AGRICOLTURA UE** quando la materia prima è stata coltivata UE
- **AGRICOLTURA NON UE** quando la materia prima è stata coltivata in paesi terzi
- **AGRICOLTURA UE/NON UE** quando parte della materia prima è stata coltivata in ambito comunitario e parte in paesi terzi.

L'indicazione "UE" o "NON UE" può essere sostituita o integrata, qualora tutte le materie prime siano coltivate in un'unica nazione, dall'indicazione della stessa. Nel caso di prodotti coltivati in Italia può essere indicato "ITALIA".

Il logo comunitario è disponibile in vari formati grafici al seguente link: [http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo\\_it](http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it)

Tutte le informazioni relative alla certificazione biologica (logo, origine, organismo di controllo, codice operatore) devono essere raggruppate in modo da rientrare nel campo visivo del consumatore.

Le dimensioni del logo europeo devono rispettare i dettami della normativa vigente e non essere inferiori a 9 mm di altezza e 13,5 mm di larghezza.



La proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5.

In via del tutto eccezionale, pur rispettando le proporzioni, le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.



### **Etichettatura dei prodotti biologici tal quali**

L'etichettatura dei prodotti biologici costituisce la garanzia dell'ottenimento di tali prodotti nel rispetto della normativa vigente, pertanto deve essere chiara e facilmente identificabile.



Qui di seguito si riportano alcuni esempi che possono essere utili alla corretta applicazione dei dettami normativi in tale ambito.

ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.	ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI secondo le direttive del Reg. CE 834/07 e del DM n° 6793 del 18/07/2018	ISL 006	Rev. 06 del 30/12/2019
			Pagina 2 di 4

### Esempio di etichetta di prodotto agricolo

	
Agricoltura UE/Non UE	Operatore Controllato n° _____
Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf IT BIO 008	
<b>ARANCE cv. TAROCCO - BIOLOGICHE</b>	
<i>Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti agro-alimentari</i>	

### Esempio di etichetta di prodotto zootecnico e/o acquacoltura


	
Agricoltura UE/Non UE	Operatore Controllato n° _____
Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf IT BIO 008	
<b>ORATA Sparus aurata - BIOLOGICA</b>	
<i>Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti zootecnici e/o dell'acquacoltura</i>	

In acquacoltura, nel caso di etichettatura tramite applicazione del marchio opercolare, si potrà utilizzare una versione ridotta che non include il logo Ecograppo Italia e consente le dimensioni del logo comunitario  $\geq$  a 6 mm di altezza.

### Etichettatura dei prodotti in conversione all'agricoltura biologica

La dicitura può essere inserita nelle etichette dei prodotti che rispettano le seguenti condizioni:

1. Siano ottenuti da semine o trapianti effettuati trascorsi dodici mesi dalla notifica (colture annuali) o siano raccolti trascorsi dodici mesi dalla notifica (colture perenni).
2. Il prodotto contenga un solo ingrediente di origine agricola.
3. La dicitura "prodotto in conversione all'agricoltura biologica" sia uguale nella dimensione, nel colore e nel formato del carattere.
4. Le indicazioni non traggano in inganno il consumatore in riferimento alla natura del prodotto.

<b>Prodotto in conversione all'agricoltura biologica</b>		
Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti agro-	ARANCE varietà TAROCCO	 Organismo di Controllo Autorizzato dal Mipaaf IT BIO 008 Operatore controllato n° _____



ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.	ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI secondo le direttive del Reg. CE 834/07 e del DM n° 6793 del 18/07/2018	ISL 006	Rev. 06 del 30/12/2019
			Pagina 3 di 4

### ***Etichettatura dei prodotti trasformati***


Per i prodotti trasformati il riferimento “biologico” può essere riportato:

- a. direttamente nella denominazione di vendita (nome del prodotto), purché gli alimenti trasformati siano stati prodotti conformemente alla normativa e almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;
- b. per i prodotti con meno del 95% di componenti “biologici”, l’indicazione dell’origine biologica è consentita soltanto nell’elenco degli ingredienti. Deve essere comunque indicata la percentuale totale di ingredienti biologici;
- c. nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché:
  - Il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca
  - Contenga alti ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici
  - Gli ingredienti biologici utilizzati nella preparazione devono essere separati nel tempo e nello spazio dagli alimenti non biologici, non devono cioè essere contenuti insieme o provenire da un ingrediente non biologico e non contengano additivi non autorizzati

*Esempio di etichetta di prodotto con almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola biologica.*

	
Agricoltura UE/Non UE	Operatore Controllato n° _____
Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf IT BIO 008	
CONFETTURA DI FRAGOLE - BIOLOGICA	
<i>Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti agro-alimentari</i>	

*Esempio di etichetta di prodotto con percentuale degli ingredienti di origine agricola biologica inferiore al 95 %.*

<p>Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti agro-alimentari</p>	<p>DOLCETTO DI MANDORLE</p>	 <p>Organismo di Controllo Autorizzato dal Mipaaf IT BIO 008 --- Operatore controllato n° _____</p>
<p>Ingredienti:          Ingrediente 1°*          Ingrediente 2°*          Ingrediente 3°*</p> <p>Ingredienti biologici (*) % totale ____</p>		

ECOGRUPPO ITALIA S.R.L.	ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI secondo le direttive del Reg. CE 834/07 e del DM n° 6793 del 18/07/2018	ISL 006	Rev. 06 del 30/12/2019
			Pagina 4 di 4

*Esempio di etichetta di prodotto con ingrediente principale da caccia e/o pesca*

<p>Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti agro-alimentari</p>	<p><b>FILETTI DI SGOMBRO</b> In olio di oliva extravergine da agricoltura biologica (___%)</p>	 Organismo di Controllo Autorizzato dal Mipaaf IT BIO 008 --- Operatore controllato n° ___
<p>Ingredienti:  Ingrediente 1°*  Ingrediente 2°*  Ingrediente 3°*</p> <p>Ingredienti biologici (*) % totale ___</p>		

Si ricorda che la normativa identifica nell'ultimo manipolatore il responsabile dell'indicazione dei riferimenti alla normativa, pertanto se ci si avvale di un terzista per l'apposizione delle etichette sul prodotto sarà obbligo di quest'ultimo procedere all'autorizzazione apponendo i riferimenti al proprio organismo di controllo e al suo codice identificativo.

***Etichettatura per il Vino e gli altri prodotti dell'industria enologica.***

A partire dal 01/08/2012 entrano in vigore norme specifiche sulla vinificazione (Reg. CE 203/2012). Tutte le produzioni ottenute in conformità alle disposizioni del Reg. CE 203/2012 possono essere etichettate utilizzando il "logo biologico dell'UE".

Le disposizioni del Reg. CE 203/2012 sono applicate su tutti i prodotti del settore vitivinicolo di cui all'art. 1, par. 1 lettera l, del Reg. CE 1234/07.

Le produzioni ottenute in data antecedente a quella di entrata in vigore del Reg. CE 203/2012, ottenute in conformità al *titolo II capo 3bis* del Reg. CE 889/2008 modificato dal Reg. CE 203/2012, le cui giacenze sono state comunicate come previsto dal DM 12/07/2012 pubblicato sulla G.U. del 31/07/2012, possono essere etichettate utilizzando il "logo biologico dell'UE", così come previsto dall'art. 95, par. 10bis del Reg. CE 889/2008".

*Esempio di etichetta di vino biologico.*

	
Agricoltura UE/Non UE	
Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf IT BIO 008	Operatore Controllato n° _____
VINO - BIOLOGICO	
<i>Indicazioni generali necessarie richieste in materia di etichettatura dei prodotti dell'industria enologica</i>	